

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

DELIBERA 21 novembre 2017.

Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie.

Art. 1.

Proroga della durata della Commissione

1. All'art. 2, comma 4, della deliberazione della Camera dei deputati 27 luglio 2016, le parole da: «entro dodici mesi dalla data della sua costituzione» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «entro la fine della XVII legislatura e presenta alla Camera dei deputati la relazione finale sulle indagini svolte».

Art. 2.

Spese per il funzionamento della Commissione

1. All'art. 5, comma 5, della deliberazione della Camera dei deputati 27 luglio 2016, le parole: «di 50.000 euro, di cui 20.000 euro per l'anno 2016 e 30.000 euro per l'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «di 60.000 euro, di cui 20.000 euro per l'anno 2016 e 40.000 euro per l'anno 2017 e fino alla conclusione dei lavori della Commissione medesima».

Roma, 21 novembre 2017

La Presidente: BOLDRINI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati, doc. XXII, n. 82:

Presentato dai deputati Causin, Morassut, De Maria, Gasparini, Mannino, Piso, Quaranta, Rampelli e Santerini il 20 settembre 2017.

Assegnato alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), in sede referente, il 29 settembre 2017, con il parere della V Commissione permanente (Bilancio).

Esaminato dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali), in sede referente, nelle sedute del 31 ottobre, del 7 e del 15 novembre 2017.

Esaminato dall'Assemblea nella seduta del 20 novembre 2017 e approvato nella seduta del 21 novembre 2017.

17A08044

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 novembre 2017.

Regioni a statuto ordinario - Contributi dovuti all'ARAN per l'anno 2018.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» ed in particolare l'articolo 46, commi 8 e 9, del citato decreto che individua le risorse di cui l'ARAN deve avvalersi per lo svolgimento della propria attività e determina la disciplina delle modalità di riscossione dei contributi a carico delle amministrazioni, rinviando, per quanto riguarda il

sistema dei trasferimenti per le amministrazioni diverse dallo Stato, ai decreti del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto l'articolo 46, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 secondo cui i contributi di cui al comma 8 affluiscono direttamente al bilancio dell'ARAN;

Visto il decreto interministeriale del Ministro per la funzione pubblica 30 aprile 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 12 novembre 1999, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, come modificato dal decreto interministeriale 14 dicembre 2001, in cui all'articolo 3 si rinvia ad apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze per l'individuazione della somma da porre a carico delle regioni sulla base dei dati forniti dal conto annuale del personale in servizio presso tali enti e tenuto conto della quota di contributo individuale concordata

